



Bruxelles, 17 dicembre 2018  
(OR. en)

15674/18

MI 1012  
ECO 118  
ENT 244  
IND 416  
TELECOM 487  
DELECT 180

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 dicembre 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 8383 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 12.12.2018 che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 8383 final.

---

All.: C(2018) 8383 final



Bruxelles, 12.12.2018  
C(2018) 8383 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 12.12.2018**

**che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La prassi attuale utilizzata per la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da telefono cellulare è basata sull'identificazione della cella radio in cui si trova il chiamante (Cell-ID). La localizzazione Cell-ID è stata ampiamente adottata dagli operatori di reti mobili in attuazione della direttiva servizio universale<sup>1</sup> e si basa sull'individuazione della zona di copertura del ripetitore per telefonia mobile cui è agganciato il telefono cellulare, che potrebbe non essere necessariamente il ripetitore più vicino. Le dimensioni di tale area dipendono dall'angolo e dal raggio di copertura che può variare da 100 metri a diversi chilometri<sup>2</sup>. In alcuni casi, soprattutto nelle aree montane e in città, ciò può portare a errori significativi di posizionamento del chiamante nelle situazioni di emergenza.

Nel frattempo nei telefoni cellulari sono state integrate capacità di calcolo avanzate in grado di elaborare dati sulla localizzazione provenienti dai sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS)<sup>3</sup> e dalle informazioni Wi-Fi, che consentirebbero una localizzazione del chiamante più accurata. Una strategia di localizzazione del chiamante ibrida, basata sia sull'identificazione della cella radio, sia sulle informazioni di localizzazione GNSS e Wi-fi già disponibili sul telefono cellulare dell'utente finale, porterebbe a notevoli benefici nelle situazioni di emergenza che si verificano sia all'interno di edifici sia all'esterno. Le soluzioni basate sul posizionamento GNSS sono già ampiamente utilizzate in otto Stati membri dell'UE e in alcuni paesi terzi (ad esempio gli Stati Uniti<sup>4</sup>).

L'uso del GNSS consentirebbe una localizzazione del chiamante molto più accurata e agevolerebbe le operazioni di soccorso, rendendole più veloci ed efficaci e ottimizzando l'uso delle risorse nelle situazioni di emergenza. Le prove sul campo condotte in quattro Stati membri nell'ambito di un progetto finanziato dall'UE hanno dimostrato una reale differenza di accuratezza tra la localizzazione Cell-ID e quella GNSS: l'accuratezza della localizzazione Cell-ID è compresa tra 1,5 e 5 chilometri, mentre l'accuratezza della localizzazione GNSS è compresa tra 6 e 28 metri<sup>5</sup>. Si tratta di una variazione tanto più significativa se si considera che nel 2017 sono state effettuate 301 milioni di chiamate d'emergenza, di cui un'ampia maggioranza (71%) da telefoni cellulari<sup>6</sup>.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (direttiva sulle apparecchiature radio), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, al fine di garantire che le apparecchiature radio supportino caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

<sup>2</sup> HELP112, studio finanziato dalla Commissione europea, disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/growth/content/help112-project\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/help112-project_en)

<sup>3</sup> Posizionamento geospaziale autonomo a copertura globale. I sistemi globali di navigazione satellitare (o GNSS) consentono di determinare la posizione (longitudine, latitudine e altitudine) dei ricevitori elettronici.

<sup>4</sup> Cfr. panoramica fornita nello studio HELP112.

<sup>5</sup> Studio HELP112.

<sup>6</sup> <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/implementation-european-emergency-number-112-results-eleventh-data-gathering-round>

Nell'esercizio di tale potere, mediante il presente regolamento delegato, la Commissione mira a specificare e chiarire quali categorie o classi di apparecchiature radio sono interessate da tale articolo, al fine di garantire che i telefoni cellulari con capacità di calcolo avanzate (comunemente noti come "smartphones" e di seguito denominati "dispositivi mobili") forniscano l'accesso ai servizi di emergenza.

Ciò verrà realizzato richiedendo ai produttori di dispositivi mobili di fare in modo che questi ultimi supportino le soluzioni tecniche per la ricezione e l'elaborazione dei dati di localizzazione derivati dai segnali Wi-Fi e dei dati GNSS compatibili e interoperabili con almeno il sistema Galileo di cui al regolamento (UE) n. 1285/2013<sup>7</sup>, al fine di rendere più efficaci le comunicazioni di emergenza.

L'uso di costellazioni GNSS multiple aumenta la disponibilità di servizi di posizionamento di alta qualità, soprattutto in ambienti difficili dove il segnale radio non garantisce una copertura uniforme, come nei canyon urbani. Nelle strade strette, ad esempio, in cui gli edifici possono ostacolare la visibilità del cielo e quindi dei satelliti, ogni segnale satellitare aggiuntivo ricevuto dal dispositivo può migliorare l'accuratezza del posizionamento<sup>8</sup>.

Galileo è il solo GNSS sotto controllo civile<sup>9</sup> ed è di proprietà dell'UE. Esso fornisce ai cittadini dell'UE, e a chiunque a livello globale, segnali di navigazione precisi e continui, con caratteristiche uniche, tra cui quelle utilizzate nelle operazioni di ricerca e salvataggio<sup>10</sup>, nonché servizi di autenticazione e di alta precisione<sup>11</sup> per applicazioni professionali e specializzate.

Galileo fornirà agli utenti globali del GNSS servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo estremamente affidabili<sup>12</sup>, soprattutto, ma non esclusivamente, se usato in combinazione con altri sistemi GNSS. Garantire la disponibilità del sistema GNSS-Galileo è pertinente per il posizionamento mediante telefono cellulare, data la maggiore affidabilità ed accuratezza che esso fornisce rispetto ad altri sistemi di localizzazione<sup>13</sup> utilizzati singolarmente.

Inoltre rendere i dispositivi mobili compatibili con Galileo è considerata una priorità nell'ambito della strategia spaziale dell'UE<sup>14</sup>. Le misure che richiedono la compatibilità con

---

<sup>7</sup> I sistemi GNSS europei sono i seguenti:

- EGNOS, un sistema di potenziamento dei segnali che migliora l'accuratezza del GPS e fornisce informazioni sulla sua affidabilità in Europa;

- Galileo, il sistema globale di navigazione satellitare europeo, che può essere utilizzato in combinazione con altri sistemi GNSS e che fornisce servizi di posizionamento estremamente precisi per scopi civili.

Entrambi i sistemi sono gratuiti e sotto il controllo delle autorità civili dell'UE, cfr. regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite.

<sup>8</sup> Studio HELP112.

<sup>9</sup> <https://www.gsc-europa.eu/galileo-overview/what-is-galileo>

<sup>10</sup> <https://www.gsa.europa.eu/european-gnss/galileo/services/galileo-search-and-rescue-sar-service>

<sup>11</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/321 della Commissione, del 2 marzo 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/224 che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>12</sup> <https://www.gsc-europa.eu/electronic-library/performance-reports>

<sup>13</sup> <https://www.gsc-europa.eu/electronic-library/performance-reports>

<sup>14</sup> COM (2016) 705 final "Strategia spaziale per l'Europa".

Galileo dovrebbero essere simili a quelle adottate nell'ambito del regolamento eCall per accedere al numero di emergenza 112 a partire dal sistema di bordo eCall<sup>15</sup>.

L'obbligo di abilitare la localizzazione basata sul segnale Wi-Fi consentirebbe di aumentare l'accuratezza della localizzazione per gli utenti finali nei casi in cui non fossero disponibili i dati di localizzazione GNSS, ad esempio all'interno degli edifici<sup>16</sup>.

L'obbligo di rendere le informazioni di localizzazione GNSS e Wi-Fi disponibili per la trasmissione consentirebbe l'effettiva implementazione di tale trasmissione nelle comunicazioni di emergenza, tenendo conto dei metodi tecnicamente praticabili attualmente esistenti. Uno di questi, noto come AML (Advanced Mobile Location, localizzazione mobile avanzata), trasmette le informazioni GNSS/Wi-Fi/Cell-ID disponibili nello smartphone del chiamante al centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) mediante un messaggio di testo (SMS). AML è già stato implementato in otto Stati membri dell'UE - Regno Unito, Estonia, Lituania, Belgio, Irlanda, Finlandia, Malta e Austria - in base a una relazione tecnica pubblicata dall'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI)<sup>17</sup>, che riguarda il GPS e Galileo. I sistemi operativi installati su più del 95 % di tutti gli smartphone in Europa supportano il sistema AML<sup>18</sup>.

Sono attese conseguenze minime per i fabbricanti di dispositivi mobili, poiché tali misure sono mirate verso i telefoni cellulari già compatibili col GNSS. Quasi tutti i nuovi smartphone attualmente sul mercato sono compatibili col GNSS. L'Agenzia del sistema globale di navigazione satellitare europeo (GSA) stima che nel 2017 l'82 % dei telefoni cellulari era GNSS-compatibile, una percentuale che dovrebbe raggiungere quasi il 100 % entro il 2020, prima che il presente atto diventi applicabile.

I principali produttori di chipset per smartphone offrono chip compatibili con Galileo e già dal 2016 sono disponibili sul mercato smartphone che utilizzano Galileo<sup>19</sup>. Secondo lo studio HELP112 i costi correlati alla compatibilità con Galileo dovrebbero essere trascurabili poiché essa non richiede specifici componenti hardware<sup>20</sup>. Tutti i maggiori produttori di telefoni cellulari hanno integrato nei loro telefoni la compatibilità con Galileo (ad esempio Apple, Sony, Samsung e Huawei)<sup>21</sup>.

Il regolamento delegato dovrebbe quindi rafforzare le attuali tendenze del mercato fornendo una maggiore certezza del diritto. In particolare, gli Stati membri che attualmente stanno investendo affinché il loro PSAP sia in grado di ricevere i dati di localizzazione del chiamante da dispositivi mobili hanno bisogno della certezza del diritto che garantisca loro che i fabbricanti di dispositivi mobili offriranno e continueranno ad offrire la funzionalità di trasmissione dei dati di localizzazione del chiamante<sup>22</sup>.

---

<sup>15</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE.

<sup>16</sup> Studio HELP112.

<sup>17</sup> [http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_tr/103300\\_103399/103393/01.01.01\\_60/tr\\_103393v010101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_tr/103300_103399/103393/01.01.01_60/tr_103393v010101p.pdf)

<sup>18</sup> Fonti disponibili agli indirizzi: <https://www.apple.com/newsroom/2018/03/ios-11-3-is-available-today/>; <https://blog.google/topics/google-europe/helping-emergency-services-find-you/>; [https://ec.europa.eu/growth/content/help112-project\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/help112-project_en).

<sup>19</sup> Per un elenco aggiornato dei telefoni cellulari in cui Galileo è integrato si prega di consultare: [www.usegalileo.eu](http://www.usegalileo.eu)

<sup>20</sup> Cfr. l'analisi costi-benefici dello studio HELP112.

<sup>21</sup> Per un elenco aggiornato dei telefoni cellulari in cui Galileo è integrato si prega di consultare: [www.usegalileo.eu](http://www.usegalileo.eu)

<sup>22</sup> Cfr. l'analisi costi-benefici dello studio HELP112.

Il regolamento delegato contribuirà a una maggiore uniformità di accesso a servizi di emergenza rapidi ed efficaci in tutti gli Stati membri dell'UE.

A norma della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche<sup>23</sup> gli Stati membri possono adottare disposizioni specifiche per autorizzare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica a fornire l'accesso all'identificazione della linea chiamante e ai dati relativi all'ubicazione senza il previo consenso degli utenti o abbonati interessati.

Il regolamento delegato non dovrebbe aumentare l'onere amministrativo dei fabbricanti di dispositivi mobili, poiché questi hanno già integrato i sistemi AML e GNSS in tali dispositivi. L'integrazione GNSS non ha conseguenze sugli operatori di telefonia mobile, poiché questa avviene a livello di smartphone<sup>24</sup>.

Non sono previste conseguenze finanziarie sul bilancio dell'UE.

## 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione si è rivolta in diverse occasioni ai portatori di interessi sul tema della garanzia della compatibilità dei telefoni cellulari con Galileo per quanto riguarda le chiamate di emergenza.

Il 7 maggio 2014 si è tenuta un'audizione pubblica per raccogliere idee e contributi dai portatori di interessi coinvolti nel fornire assistenza di emergenza in risposta alle chiamate al 112, in merito all'opportunità di consentire ai telefoni cellulari di determinare la posizione del chiamante usando il GNSS, e in particolare Galileo, e di inviarla ai PSAP<sup>25</sup>.

Un'ampia maggioranza dei portatori di interessi era favorevole a misure volte a rafforzare la certezza del diritto, al fine di promuovere la diffusione dei servizi di localizzazione del chiamante mediante GNSS e di garantire un servizio tempestivo, efficace e uniforme per il pubblico. Ciò anche per garantire l'indipendenza dell'UE, che è fondamentale in situazioni di emergenza.

Dal 18 aprile al 12 luglio 2016 si è tenuta una consultazione pubblica precedente l'adozione della strategia spaziale. La consultazione era rivolta ai portatori di interessi dei settori pubblico e privato, dell'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), della ricerca e del mondo accademico in Europa, nonché ai cittadini desiderosi di condividere le loro opinioni sulla futura strategia spaziale. L'uso di Galileo per le chiamate di emergenza (E112) è stato percepito come molto utile e la maggior parte dei portatori di interessi hanno risposto che la localizzazione del chiamante sarebbe più precisa se fossero usati dati di localizzazione GNSS, compresi quelli di Galileo<sup>26</sup>.

Il presente regolamento delegato non è stato oggetto di una valutazione d'impatto poiché esso ha il solo scopo di chiarire altri atti legislativi che invece sono stati oggetto di valutazioni d'impatto: la direttiva servizio universale<sup>27</sup>, il codice europeo delle comunicazioni elettroniche<sup>28</sup> e la direttiva sulle apparecchiature radio<sup>29</sup>. Gli Stati membri inoltre hanno già

<sup>23</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

<sup>24</sup> Cfr. l'analisi costi-benefici dello studio HELP112.

<sup>25</sup> <https://www.gsc-europa.eu/news/how-to-enable-better-location-for-emergency-calls-galileo-and-112>

<sup>26</sup> La consultazione dei portatori di interessi è disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-space-strategy-europe-0\\_en](https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-space-strategy-europe-0_en)

<sup>27</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

<sup>28</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), COM(2016) 590.

l'obbligo, a norma della direttiva servizio universale e in futuro a norma del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, di garantire che siano fornite informazioni di localizzazione. Il presente regolamento delegato garantisce la certezza del diritto per l'attuazione di una soluzione efficace di identificazione del chiamante. Una soluzione tecnica che integri informazioni GNSS e basate sul segnale Wi-Fi è già stata anticipata dal mercato ed è ora disponibile in oltre il 95 % di tutti gli smartphone. Per i produttori di smartphone i costi sono trascurabili poiché la soluzione è implementata a livello di software.

Il regolamento delegato è stato presentato agli Stati membri al gruppo di esperti per la politica spaziale nelle riunioni del 14 novembre 2017<sup>30</sup> e del 14 marzo 2018<sup>31</sup>. È stato inoltre presentato agli Stati membri e all'industria in occasione delle riunioni del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) il 1° dicembre 2017<sup>32</sup> e il 16 aprile 2018<sup>33</sup>.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

In conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento delegato della Commissione integra la direttiva 2014/53/UE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g).

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera g) della direttiva 2014/53/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi a categorie o classi di apparecchiature radio, al fine di garantire che le apparecchiature radio supportino caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza.

In base all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE, lo scopo del regolamento delegato è di specificare le caratteristiche, le classi e le categorie interessate da tale articolo.

Il regolamento delegato specifica che i telefoni cellulari con capacità di calcolo avanzate (i "dispositivi mobili", chiamati comunemente anche "smartphone") sono contemplati dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE.

L'obiettivo è garantire che tali dispositivi mobili supportino le soluzioni tecniche per la ricezione e l'elaborazione dei dati di localizzazione basati sul segnale Wi-Fi e dei dati dei sistemi globali di navigazione satellitare compatibili e interoperabili con almeno il sistema Galileo di cui al regolamento (UE) n. 1285/2013, al fine di rendere più efficaci le comunicazioni di emergenza.

---

<sup>29</sup> Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.

<sup>30</sup> <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2486>

<sup>31</sup> <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2486>

<sup>32</sup> <https://circabc.europa.eu/w/browse/552ffe2a-3176-47d7-8725-92d4a5dd5a4f>

<sup>33</sup> [Ibidem.](#)

# REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 12.12.2018

**che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), di tale direttiva, al fine di garantire la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente a quanto indicato nel considerando 14 della direttiva 2014/53/UE, le apparecchiature radio possono essere fondamentali quando si tratta di fornire accesso ai servizi di emergenza. Se del caso, le apparecchiature radio dovrebbero essere progettate in modo da supportare le caratteristiche necessarie per l'accesso a tali servizi.
- (2) Il sistema realizzato nell'ambito del programma Galileo sulla base del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> è un sistema globale di navigazione satellitare ("GNSS"), interamente posseduto e controllato dall'Unione, che fornisce servizi di posizionamento estremamente precisi per scopi civili. Il sistema Galileo può essere utilizzato in combinazione con altri GNSS.
- (3) La strategia spaziale per l'Europa<sup>3</sup>, adottata nel 2016, annuncia misure che introducono l'impiego di servizi di posizionamento e di navigazione di Galileo per i telefoni cellulari.
- (4) Nelle conclusioni del 5 dicembre 2017<sup>4</sup>, il Consiglio sostiene lo sviluppo di un forte mercato a valle per le applicazioni e i servizi spaziali e sottolinea che si dovrebbero adottare misure adeguate, se del caso anche di tipo regolamentare, al fine di raggiungere la piena compatibilità con i programmi Galileo quale norma per i dispositivi venduti nell'UE e incoraggiare la diffusione di dispositivi compatibili con Galileo sul mercato globale.

---

<sup>1</sup> GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia spaziale per l'Europa, COM(2016) 705 final.

<sup>4</sup> Conclusioni del Consiglio, del 5 dicembre 2017, "La valutazione intermedia dei programmi Galileo ed EGNOS e delle prestazioni dell'agenzia del GNSS europeo", 15435/17.

- (5) La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> prevede l'adozione di un numero di emergenza unico europeo ("112") in tutta l'Unione e obbliga gli Stati membri a garantire che le imprese che forniscono agli utenti finali un servizio di comunicazione elettronica per effettuare chiamate verso uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale mettano le informazioni sulla localizzazione del chiamante a disposizione delle autorità che gestiscono le chiamate di emergenza almeno verso il numero di emergenza unico europeo "112".
- (6) I telefoni cellulari con capacità di calcolo avanzate ("dispositivi mobili") costituiscono la categoria di apparecchiature radio di telecomunicazione più utilizzata nell'Unione per effettuare chiamate al numero di emergenza unico europeo "112".
- (7) Il livello di accuratezza della localizzazione delle apparecchiature radio che accedono ai servizi di emergenza svolge un ruolo fondamentale nel garantire che l'accesso a tali servizi sia efficace. Attualmente la localizzazione del chiamante nelle comunicazioni di emergenza da dispositivi mobili è determinata usando il Cell-ID, che si basa sulla zona di copertura del ripetitore per telefonia mobile cui è agganciato il dispositivo mobile. La zona di copertura del ripetitore varia da 100 metri a diversi chilometri. In alcuni casi, soprattutto nelle aree montane, nelle città e in presenza di grandi edifici, ciò può portare a errori significativi di posizionamento del chiamante nelle situazioni di emergenza.
- (8) La localizzazione del chiamante basata su Cell-ID integrato con informazioni del Wi-Fi e del GNSS è molto più accurata e consente di effettuare operazioni di salvataggio più veloci ed efficienti, oltre che di ottimizzare le risorse.
- (9) Le soluzioni di localizzazione del chiamante basate sul posizionamento GNSS sono già state implementate in otto Stati membri e in alcuni paesi terzi.
- (10) Per quanto riguarda il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> già prevede che i ricevitori di tali sistemi siano compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo e EGNOS.
- (11) Per le ragioni esposte i dispositivi mobili dovrebbero rientrare anche nella categoria delle apparecchiature radio che supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE. I nuovi dispositivi mobili dovrebbero essere in grado di fornire accesso alle informazioni di localizzazione Wi-Fi e GNSS nelle comunicazioni di emergenza e le funzioni di posizionamento dovrebbero essere compatibili e in grado di interagire con i servizi forniti da Galileo.
- (12) La direttiva 2014/53/UE si limita a formulare i requisiti essenziali. Al fine di agevolare la valutazione della conformità a tali requisiti, essa prevede una presunzione di conformità delle apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate volontarie adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento

---

<sup>5</sup> Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

europeo e del Consiglio<sup>7</sup> al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate per tali requisiti.

- (13) Al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) è stato richiesto di redigere, a sostegno dell'attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2014/53/UE, norme armonizzate per le apparecchiature radio (M/536)<sup>8</sup>.
- (14) Gli operatori economici dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per procedere ai necessari adeguamenti dei dispositivi mobili che intendono immettere sul mercato. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come un impedimento per gli operatori economici a conformarsi al medesimo a partire dalla data della sua entrata in vigore.
- (15) La Commissione ha svolto adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, durante i lavori preparatori delle misure stabilite nel presente regolamento e ha consultato il gruppo di esperti per la politica spaziale nelle riunioni del 14 novembre 2017 e del 14 marzo 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2014/53/UE si applicano ai telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati.
2. Il rispetto del paragrafo 1 è garantito mediante l'adozione di soluzioni tecniche per la ricezione e l'elaborazione dei dati del Wi-Fi e dei sistemi globali di navigazione satellitare compatibili e interoperabili con almeno il sistema Galileo di cui al regolamento (UE) n. 1285/2013, e per rendere tali dati disponibili per la trasmissione nelle comunicazioni di emergenza.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [36 mesi dopo l'entrata in vigore].

---

<sup>7</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

<sup>8</sup> Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2015) 5376 final].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12.12.2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
*Jean-Claude JUNCKER*